

50624-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1915

UDIENZA PUBBLICA  
DEL  
13/06/2017

R.G.N. 2812/2017

ACR

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. ALDO CAVALLO	Presidente
Dott. GASTONE ANDREAZZA	Consigliere
Dott. GIOVANNI LIBERATI	Consigliere
Dott. ssa ANTONELLA DI STASI	Consigliere rel.
Dott. ENRICO MENGONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
nei confronti di

HM, nata in X il X 1980

LS, nato in X il X 1978

avverso la sentenza del 02/11/2016 del Giudice di Pace di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 2.11.2016, il Giudice di Pace di Salerno, pronunciando nei confronti di **HM** e **LS** - imputati dal reato di cui all'art. 731 cod.pen- per aver omesso senza giustificato motivo di impartire l'istruzione scolastica al figlio minore **LSC** presso l'istituto scolastico "**X**" di Salerno per l'anno scolastico 2012\2013 - dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen., argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico 2012\2013 ( 8 giugno) da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale che spirerebbe nel giugno 2017.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Erroneamente la decisione impugnata ha rilevato la prescrizione del reato contestato agli imputati.

Va osservato che la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo (Sez.3, n.12500 del 08/10/1985, Rv.171457).

Pertanto, tenuto conto che la contestazione è relativa all'anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod.pen., maturerà nel giugno 2018.

3.La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, ai sensi del disposto dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.

Il giudice del rinvio valuterà anche quale sia l'obbligo scolastico inosservato (nulla emergendo in proposito dagli atti processuali trasmessi a questa Suprema Corte), tenendo conto del principio di diritto secondo il quale la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del

D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, è configurabile solo in caso inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare.

In particolate, si è affermato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246") e in particolare dell'allegato I, parte 52, l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 è venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore. Attualmente, dunque, l'art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l'eventuale estensione dell'art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in *malam partem* (Sez.3, n 4520 del 06/12/2016,dep.31/01/2017,Rv.268951; Sez.3, n.4523 del 06/12/2016, dep.31/01/2017,Rv.269266).

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

Così deciso il 13/06/2017

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Aldo Cavallo

